

REGIONE PUGLIA
 AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE
 DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA'
 ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
 Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione
 Prot. A000152 / Data: 19/02/2014
 Assegnato all'Ufficio: Il Dirigente del Servizio
 Ai sensi dell'art. 5 L. 241/90 e s.m.i.
 Assegnato a: Il Dirigente dell'Ufficio



152 29 FEB. 2014 2385

REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **165** del 19/02/2014 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: ATP/DEL/2014/00004

OGGETTO: Programma CCM 2013. Ratifica accordi di Collaborazione tra il Ministero della Salute-Dipartimento della Sanità Pubblica e dell'Innovazione e la Regione Puglia Servizio PATP e autorizzazione alla sottoscrizione da parte del dirigente del Servizio PATP degli atti successivi necessari all'attuazione del Programma..

L'anno 2014 addì 19 del mese di Febbraio, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
Presidente	Nichi Vendola	Assessore	Loredana Capone
V.Presidente	Angela Barbanente	Assessore	Giovanni Giannini
Assessore	Leo Caroli	Assessore	Guglielmo Minervini
Assessore	Leonardo Di Gioia		
Assessore	Elena Gentile		
Assessore	Silvia Godelli		
Assessore	Fabrizio Nardoni		
Assessore	Lorenzo Nicastro		
Assessore	Alba Sasso		

Assiste alla seduta il Segretario redigente: Avv. Davide F. Pellegrino



L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Sanità Pubblica e Sicurezza sul Lavoro, confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione e dal Direttore dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- il Ministero della Salute -Dipartimento della Sanità Pubblica e dell'Innovazione- Direzione Generale della Prevenzione, in ottemperanza a quanto disposto dal DM del 2 marzo 2013, con nota DGPRES 0013430-p-11/06/2013 inviava agli Assessorati alla Salute delle Regioni e Province autonome Bando CCM 2013 (Centro Nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie);
 - detto programma, oltre a prevedere le consuete azioni centrali per il funzionamento del Centro, opera per il sostegno del Piano nazionale della prevenzione e di "Guadagnare Salute" (Sorveglianza epidemiologica innovativa, prevenzione universale, medicina predittiva, prevenzione popolazione a rischio, prevenzione delle complicanze e delle recidive) nonché dei progetti strategici di interesse nazionale e a supporto delle attività regionali;
 - con nota prot. n. 24.154.SP del 24.07.2013 l'Assessorato al Welfare trasmetteva al Direttore Operativo CCM del Ministero della Salute Dipartimento della Sanità Pubblica e dell'Innovazione, le proposte progettuali, sotto forma di lettere d'Intenti, indicando gli enti esecutori e gli importi finanziari richiesti per l'attuazione dei medesimi progetti;
 - il Ministero della Salute con nota prot. n. DGPRES 0019145-P- 26.08.2013 comunicava la congruità delle seguenti lettere d'Intenti:
 - 1) Sperimentazione di applicazione di Protocolli per il miglioramento delle coperture vaccinali nei soggetti con patologie croniche;
 - 2) Elaborazione di strategie e di interventi di comunicazione sanitaria multimediale sulle malattie infettive prevenibili e sulle malattie infettive prevenibili e sulle vaccinazioni come mezzo per aumentare le coperture vaccinali nella popolazione;
 - 3) Modelli operativi dei servizi per l'abuso dell'infanzia.
- e richiedeva la trasmissione dei progetti esecutivi relativi alle lettere d'intenti su richiamate;

- in data 10.10.2013, l'Assessorato al Welfare con nota prot. n. 42457-SP trasmetteva al Direttore Operativo CCM del Ministero della Salute Dipartimento della Sanità Pubblica e dell'Innovazione, i progetti esecutivi innanzi specificati.

Considerato che:

- il Ministero della Salute con nota prot. n. 0026165 del 21.11.2013 DGPRES acquisita dalla Regione Puglia con nota prot. n. A00152 21.11.13/14178 comunicava l'esito della valutazione dei progetti esecutivi in ordine decrescente di punteggio di valutazione;

- in base alla disponibilità economica dell'area progettuale del programma CCM 2013, a seguito della valutazione del Comitato Scientifico, risultavano ammessi al finanziamento i progetti di seguito specificati:

- 1) Sperimentazione di applicazione di Protocolli per il miglioramento delle coperture vaccinali nei soggetti con patologie croniche;



- 2) Elaborazione di strategie e di interventi di comunicazione sanitaria multimediale sulle malattie infettive prevenibili e sulle vaccinazioni come mezzo per aumentare le coperture vaccinali nella popolazione;

- il 02.12.2013 il Ministero della Salute trasmetteva al servizio PATP gli accordi di collaborazione dei progetti innanzi specificati per la sottoscrizione tramite firma digitale da parte del rappresentante legale della Regione Puglia, allegati al presente provvedimento (all. n. 1, all. n. 2);

- per ottemperare alla richiesta del Ministero della Salute, considerato il carattere d'urgenza della stessa, il Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione dott.ssa Giovanna Labate, in data 05.12.2013 provvedeva a sottoscrivere tramite firma digitale gli accordi di collaborazione di cui al punto precedente e a trasmettere tempestivamente l'adesione richiesta.

Per quanto innanzi esposto, al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune finalizzate alla realizzazione dei progetti e disciplinare gli aspetti operativi e finanziari con il Ministero della Salute, con il presente atto si rende necessario ratificare la sottoscrizione con firma digitale da parte del dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione degli accordi di collaborazione dei progetti ammessi a finanziamento nell'ambito del programma CCM 2013 e autorizzare il suddetto Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione dott.ssa Giovanna Labate alla sottoscrizione di tutti gli atti successivi necessari a dare attuazione ai progetti stessi.

Sezione Contabile:

“ COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/01 e s.m.i.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4-comma 4, lettera K) della L.R. n. 7/97



LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore proponente;
- Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- **di approvare** quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento deliberativo;
- **di ratificare** la sottoscrizione con firma digitale da parte del dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione degli accordi di collaborazione dei progetti ammessi a finanziamento nell'ambito del programma CCM 2013, allegati al presente provvedimento (all.n.1 e all. n.2);
- **di autorizzare** il dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione dott.ssa Giovanna Labate alla sottoscrizione di tutti gli atti successivi necessari a dare attuazione ai progetti in premessa specificati;
- **di notificare** il presente provvedimento al Direttore Operativo CCM 2013 - Ministero della Salute Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, ai responsabili scientifici dei progetti CCM 2013 *in care del Servizio Referenti;*
- **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione, esecutiva, sul BURP.

Il Segretario della Giunta

av. 11/12/13

[Handwritten signature]

Il Presidente della Giunta

[Handwritten signature]



I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente dell'Ufficio 1

Antonio Tommasi

Il Dirigente del Servizio PATP

Giovanna Labate

Il sottoscritto Direttore dell'Area Politiche per la promozione della Salute, delle persone e delle Pari Opportunità non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 16 del DPGR n. 161/2008.

Vincenzo Pomo

L'Assessore Proponente

Elena Gentile

Il presente provvedimento è circolato
al segretario della Giunta

7/11/2008





Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

PREMESSO QUANTO SEGUE

- che con la legge 26 maggio 2004, n.138, è stato istituito presso il Ministero della Salute il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) che opera in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di sanità, con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli istituti zooprofilattici sperimentali, con le università, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonché con gli organi della sanità militare;
- che il CCM opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute;
- che con decreto ministeriale 1 marzo 2013, registrato alla Corte dei Conti in data 23 aprile 2013 (reg.5, fgl 33), è stato approvato il programma di attività del CCM per l'anno 2013, condiviso con le Regioni e province autonome, con l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e con l'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS);
- che, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero, con nota nr. 13430, trasmessa alle Regioni all'ISS, all'INAIL e all'AGENAS in data 11 giugno 2013 e pubblicata sul sito del CCM, ha formalmente reso pubblico il sopra citato decreto ministeriale contenente i criteri e le modalità per la presentazione e per la successiva valutazione delle proposte progettuali finalizzate alla realizzazione del programma CCM;
- che all'interno dell'area progettuale del programma di attività del CCM è stato individuato un ambito operativo inerente l'area "Sostegno alle Regioni per l'implementazione del Piano nazionale di Prevenzione e di Guadagnare Salute";
- che in tale ambito è stato proposto ed approvato dai Comitati CCM un progetto dal titolo "Sperimentazione di applicazione di protocolli per il miglioramento delle coperture vaccinali nei soggetti con patologie croniche", presentato dalla Regione Puglia;
- che pertanto è possibile procedere, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, alla stipula di un accordo di collaborazione con la Regione Puglia al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune finalizzate alla realizzazione del sopra citato progetto;
- che il comma 2 bis del medesimo art. 15 prevede l'obbligo della sottoscrizione con firma digitale degli accordi di collaborazione tra amministrazioni pubbliche;

CONSIDERATO

che è necessario disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della predetta collaborazione;



TRA

Il Ministero della salute – Dipartimento della Sanità Pubblica e dell'Innovazione – Direzione Generale della Prevenzione – codice fiscale 80242290585, con sede in Roma, via Giorgio Ribotta n. 5, nella persona del Direttore Generale, dott. Giuseppe Ruocco, nato a Minori (Sa) l'11 settembre 1957, di seguito "Ministero"

E

La Regione Puglia- Assessorato al Welfare- Area Politiche per la Promozione della Salute delle persone e delle pari opportunità – Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (PATP), codice fiscale 80017210727, con sede in Bari, via Gentile, 52, rappresentata legalmente dal dirigente del servizio, Dott.ssa Giovanna Labate nata a Putignano (BA) il 04 maggio 1961, di seguito "Regione"


SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell'accordo

1. Il presente accordo è concluso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione con la Regione delle attività di interesse comune finalizzate al raggiungimento degli obiettivi descritti nel progetto esecutivo che costituisce parte integrante del presente accordo (allegato 1).
2. Durante lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo potranno essere apportate, previo accordo scritto tra le parti a firma dei legali rappresentanti, modifiche al progetto, a condizione che le stesse ne migliorino l'impianto complessivo.
3. Qualora la Regione, al fine di realizzare il progetto intenda avvalersi della collaborazione di un soggetto giuridico non previsto nel progetto, è tenuta a presentare al Ministero una richiesta di autorizzazione, nonché di variazione del piano finanziario, nella quale dovranno essere indicate le somme messe a disposizione del soggetto giuridico e le attività che da questo saranno svolte. Resta inteso che nel caso in cui detto soggetto sia privato, dovranno essere garantite le procedure previste dalla normativa vigente in materia di appalti di forniture e servizi.
4. Resta fermo che le variazioni al progetto non devono comportare alcuna maggiorazione dell'importo complessivo del finanziamento.

Art. 2 – Efficacia. Durata. Proroga

1. Il presente accordo è efficace dalla data di comunicazione del Ministero dell'avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente accordo da parte degli Organi di Controllo.
2. Le attività progettuali decorrono dal 45° giorno dalla data di comunicazione di cui al comma 1.
3. Nel periodo intercorrente tra l'efficacia dell'accordo e l'inizio delle attività progettuali, la Regione si impegna ad espletare le procedure amministrative con le UU.OO. previste nel progetto.
4. L'accordo ha durata di 24 mesi a decorrere dalla data di inizio attività di cui al comma 2. La Regione si impegna ad assicurare che le attività, oggetto dell'accordo, siano concluse entro il suddetto termine.
5. E' facoltà del Ministero concedere eccezionalmente una proroga della durata del progetto non superiore ai 6 mesi. La formale richiesta, nella quale devono essere esplicitate valide ed eccezionali ragioni di necessità, dovrà essere presentata dalla Regione, a firma del rappresentante legale, almeno trenta giorni prima della data di scadenza dell'accordo. L'eventuale concessione della proroga non costituisce, comunque, motivo di maggiorazione del finanziamento.



Art. 3 - Rapporti tecnici e rendiconti finanziari

1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'art. 1, la Regione, entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza di ogni semestre di attività, trasmette al Ministero un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento del progetto, corredato di relativo abstract ed un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute, utilizzando esclusivamente l'apposito modello allegato al presente accordo (allegato 2).
2. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza dell'accordo, la Regione trasmette al Ministero un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'accordo stesso, il relativo abstract ed un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, utilizzando il predetto modello riportato in allegato 2 al presente accordo.
3. Il Ministero può richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto e la Regione è tenuta a fornire i dati richiesti entro trenta giorni.
4. Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario originario previsto nel progetto di cui all'allegato 1.
5. Il piano finanziario relativo al progetto, di cui all'allegato 1, potrà essere modificato una sola volta previa autorizzazione del Ministero che valuterà la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità. La richiesta di variazione dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della data di fine validità del presente accordo. La suddetta modifica sarà efficace solo successivamente alla registrazione, da parte degli organi di controllo, del relativo atto aggiuntivo.
6. È consentito, senza necessità di autorizzazione, uno scostamento dell'importo dal piano finanziario originario o modificato, non superiore al 20% di ogni singola voce di spesa, fermo restando l'invarianza del finanziamento complessivo.
7. Resta inteso che il Ministero rimborserà unicamente le somme effettivamente spese documentate, entro il termine di scadenza, e che saranno dichiarate utilizzando l'allegato 2, nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegato 3 del presente accordo.
8. I rapporti tecnici, gli abstract ed i rendiconti finanziari devono essere inviati a: Ministero della Salute - Direzione generale della Prevenzione - Ufficio I - Via Giorgio Ribotta n.5, 00144, Roma.
9. Il Ministero renderà accessibili detti rapporti tecnici al Comitato scientifico del CCM per azioni di monitoraggio.
10. È fatto obbligo alla Regione di conservare tutta la documentazione contabile relativa al progetto e di renderla disponibile a richiesta del Ministero.

Art. 4 - Proprietà e diffusione dei risultati del progetto

1. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 3, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla Regione nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
2. I documenti ed i risultati di cui al comma 1 potranno essere utilizzati previa espressa autorizzazione del Ministero, riportando l'indicazione: "Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute - CCM".



3. Al fine di garantire la trasparenza e la diffusione dell'attività del CCM, il Ministero provvederà, sul sito dedicato, a pubblicare i risultati del progetto nonché i rendiconti, i relativi abstract e i rapporti di cui all'art. 3, commi 1 e 2.

Art. 5 - Referenti scientifici

1. Il referente scientifico della Regione assicura il collegamento operativo con il Ministero.
2. Il referente scientifico del Ministero assicura il collegamento operativo con la Regione, nonché il monitoraggio e la valutazione dei rapporti di cui all'articolo 3.
3. Il Ministero e la Regione procederanno ad individuare e comunicare i nominativi dei rispettivi referenti scientifici, contestualmente all'avvio delle attività, ed eventuali, successive, sostituzioni.
4. Per l'attività di monitoraggio e valutazione, è facoltà del Ministero avvalersi di un apposito Comitato.

Art. 6 - Finanziamento

1. Per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo è concesso alla Regione un finanziamento complessivo di € 360.000,00 (trecentosessantamila/00).
2. La Regione dichiara che le attività di cui al presente accordo non sono soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto si tratta di attività rientranti nei propri compiti istituzionali.
3. Il finanziamento è concesso alla Regione al fine di rimborsare le spese sostenute per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo, come risultanti dai rendiconti finanziari di cui all'art. 3.
4. La Regione prende atto ed accetta che il Ministero non assumerà altri oneri oltre l'importo stabilito nel presente articolo.
5. Il finanziamento di cui al comma 1 comprende anche eventuali spese di missione dei referenti scientifici di cui all'articolo 5.
6. La Regione prende atto che il finanziamento previsto per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo, pari a € 360.000,00 (trecentosessantamila/00), si riferisce all'esercizio finanziario 2013 ed andrà in "perenzione amministrativa" in data 31 dicembre 2015 ai sensi dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
7. La Regione è a conoscenza ed accetta che le quote del finanziamento erogate a decorrere dal 1° gennaio 2016 saranno oggetto della procedura di reiscrizione in bilancio delle relative somme, procedura che sarà avviata dal Ministero su richiesta della Regione a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 7 - Modalità e termini di erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento sarà erogato secondo le seguenti modalità:
 - a) una prima quota, pari al 50% del finanziamento, pari a € 180.000,00 (centoottantamila/00), dietro formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura ove dovuta, inoltrata dopo la formale comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1.
 - b) una seconda quota, pari al 30% del finanziamento, pari a € 108.000,00 (centoottomila/00), dietro presentazione da parte della Regione di formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura ove dovuta. Il pagamento sarà disposto a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari di cui all'articolo 3, relativi al primo semestre di attività, per gli accordi annuali, ed ai primi due semestri di attività, per gli accordi di durata superiore a 12 mesi.



- c) una terza quota, pari al 20% del finanziamento, pari a € 72.000,00 (settantaduemila/00), dietro presentazione da parte della Regione della relazione e del rendiconto finali di cui all'articolo 3, unitamente ad una formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura ove dovuta. Il pagamento sarà disposto a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero della relazione e del rendiconto finali di cui all'articolo 3. La Regione si impegna a restituire le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto dal Ministero.
2. Le richieste di pagamento di cui al comma 1 vanno intestate ed inviate a: Ministero della Salute - Direzione generale della Prevenzione - Ufficio I - Via Giorgio Ribotta n.5, 00144, Roma.
 3. Ai fini del pagamento il Ministero si riserva la facoltà di richiedere alla Regione copia della documentazione giustificativa delle spese, riportate nei rendiconti finanziari, di cui all'allegato 2.
 4. I pagamenti saranno disposti entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste di cui al comma 1 mediante l'emissione di ordinativi di pagamento tratti sulla Sezione di Tesoreria dello Stato competente per territorio ed ivi reso esigibile mediante accreditamento della somma sul conto di tesoreria n° 306693, intestato alla Regione Puglia Sanita. Il Ministero non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa.

Art. 8 - Sospensione dei pagamenti. Diffida ad adempiere. Risoluzione dell'accordo

1. In caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'articolo 3 o del mancato invio, il Ministero sospende l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata od irregolare attuazione del presente accordo.
2. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all'articolo 3, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili alla Regione che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, il Ministero intima per iscritto alla Regione, a mezzo di raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.
3. E' espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la Regione ha l'obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'accordo.

Il presente accordo si compone di 8 articoli, e di tre allegati, e viene sottoscritto con firma digitale.

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale Prevenzione

Il Direttore Generale
Dot. Giuseppe RUOCCO*

REGIONE PUGLIA
Assessorato al Welfare
Area Politiche per la Promozione della
Salute delle persone e delle pari
opportunità
Servizio PATP

Il Dirigente
Dott.ssa Giovanna LABATE*



* Firma apposta digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.





Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

PREMESSO QUANTO SEGUE

- che con la legge 26 maggio 2004, n.138, è stato istituito presso il Ministero della Salute il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) che opera in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di sanità, con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli istituti zooprofilattici sperimentali, con le università, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonché con gli organi della sanità militare;
- che il CCM opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute;
- che con decreto ministeriale 1 marzo 2013, registrato alla Corte dei Conti in data 23 aprile 2013 (reg.5, fgl 33), è stato approvato il programma di attività del CCM per l'anno 2013, condiviso con le Regioni e province autonome, con l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e con l'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS);
- che, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero, con nota nr. 13430, trasmessa alle Regioni all'ISS, all'INAIL e all'AGENAS in data 11 giugno 2013 e pubblicata sul sito del CCM, ha formalmente reso pubblico il sopra citato decreto ministeriale contenente i criteri e le modalità per la presentazione e per la successiva valutazione delle proposte progettuali finalizzate alla realizzazione del programma CCM;
- che all'interno dell'area progettuale del programma di attività del CCM è stato individuato un ambito operativo inerente l'area "Sostegno alle Regioni per l'implementazione del Piano nazionale di Prevenzione e di Guadagnare Salute";
- che in tale ambito è stato proposto ed approvato dai Comitati CCM un progetto dal titolo "Elaborazione di strategie e di interventi di comunicazione sanitaria multi-obiettivo sulle malattie infettive prevenibili e sulle vaccinazioni come mezzo per aumentare le coperture vaccinali nella popolazione", presentato dalla Regione Puglia;
- che pertanto è possibile procedere, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, alla stipula di un accordo di collaborazione con la Regione Puglia al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune finalizzate alla realizzazione del sopra citato progetto;
- che il comma 2 bis del medesimo art. 15 prevede l'obbligo della sottoscrizione con firma digitale degli accordi di collaborazione tra amministrazioni pubbliche;

CONSIDERATO

che è necessario disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della predetta collaborazione



TRA

Il Ministero della salute – Dipartimento della Sanità Pubblica e dell’Innovazione – Direzione Generale della Prevenzione – codice fiscale 80242290585, con sede in Roma, via Giorgio Ribotta n. 5, nella persona del Direttore Generale, dott. Giuseppe Ruocco, nato a Minori (Sa) l’11 settembre 1957, di seguito “Ministero”

E

La Regione Puglia- Assessorato al Welfare- Area Politiche per la Promozione della Salute delle persone e delle pari opportunità – Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (PATP), codice fiscale 80017210727, con sede in Bari, via Gentile, 52, rappresentata legalmente dal dirigente del servizio, Dott.ssa Giovanna Labate nata a Putignano (BA) il 04 maggio 1961, di seguito “Regione”


SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell’accordo

1. Il presente accordo è concluso, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione con la Regione delle attività di interesse comune finalizzate al raggiungimento degli obiettivi descritti nel progetto esecutivo che costituisce parte integrante del presente accordo (allegato 1).
2. Durante lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo potranno essere apportate, previo accordo scritto tra le parti a firma dei legali rappresentanti, modifiche al progetto, a condizione che le stesse ne migliorino l’impianto complessivo.
3. Qualora la Regione, al fine di realizzare il progetto intenda avvalersi della collaborazione di un soggetto giuridico non previsto nel progetto, è tenuta a presentare al Ministero una richiesta di autorizzazione, nonché di variazione del piano finanziario, nella quale dovranno essere indicate le somme messe a disposizione del soggetto giuridico e le attività che da questo saranno svolte. Resta inteso che nel caso in cui detto soggetto sia privato, dovranno essere garantite le procedure previste dalla normativa vigente in materia di appalti di forniture e servizi.
4. Resta fermo che le variazioni al progetto non devono comportare alcuna maggiorazione dell’importo complessivo del finanziamento.

Art. 2 – Efficacia. Durata. Proroga

1. Il presente accordo è efficace dalla data di comunicazione del Ministero dell’avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente accordo da parte degli Organi di Controllo.
2. Le attività progettuali decorrono dal 45° giorno dalla data di comunicazione di cui al comma 1.
3. Nel periodo intercorrente tra l’efficacia dell’accordo e l’inizio delle attività progettuali, la Regione si impegna ad espletare le procedure amministrative con le UU.OO. previste nel progetto.
4. L’accordo ha durata di 24 mesi a decorrere dalla data di inizio attività di cui al comma 2. La Regione si impegna ad assicurare che le attività, oggetto dell’accordo, siano concluse entro il suddetto termine.
5. E’ facoltà del Ministero concedere eccezionalmente una proroga della durata del progetto non superiore ai 6 mesi. La formale richiesta, nella quale devono essere esplicitate valide ed eccezionali ragioni di necessità, dovrà essere presentata dalla Regione, a firma del rappresentante legale, almeno trenta giorni prima della data di scadenza dell’accordo.



L'eventuale concessione della proroga non costituisce, comunque, motivo di maggiorazione del finanziamento.

Art. 3 - Rapporti tecnici e rendiconti finanziari

1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'art. 1, la Regione, entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza di ogni semestre di attività, trasmette al Ministero un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento del progetto, corredato di relativo abstract ed un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute, utilizzando esclusivamente l'apposito modello allegato al presente accordo (allegato 2).
2. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza dell'accordo, la Regione trasmette al Ministero un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'accordo stesso, il relativo abstract ed un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, utilizzando il predetto modello riportato in allegato 2 al presente accordo.
3. Il Ministero può richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto e la Regione è tenuta a fornire i dati richiesti entro trenta giorni.
4. Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario originario previsto nel progetto di cui all'allegato 1.
5. Il piano finanziario relativo al progetto, di cui all'allegato 1, potrà essere modificato una sola volta previa autorizzazione del Ministero che valuterà la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità. La richiesta di variazione dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della data di fine validità del presente accordo. La suddetta modifica sarà efficace solo successivamente alla registrazione, da parte degli organi di controllo, del relativo atto aggiuntivo.
6. È consentito, senza necessità di autorizzazione, uno scostamento dell'importo dal piano finanziario originario o modificato, non superiore al 20% di ogni singola voce di spesa, fermo restando l'invarianza del finanziamento complessivo.
7. Resta inteso che il Ministero rimborserà unicamente le somme effettivamente spese documentate, entro il termine di scadenza, e che saranno dichiarate utilizzando l'allegato 2, nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegato 3 del presente accordo.
8. I rapporti tecnici, gli abstract ed i rendiconti finanziari devono essere inviati a: Ministero della Salute - Direzione generale della Prevenzione - Ufficio 1 - Via Giorgio Ribotta n.5, 00144, Roma.
9. Il Ministero renderà accessibili detti rapporti tecnici al Comitato scientifico del CCM per azioni di monitoraggio.
10. È fatto obbligo alla Regione di conservare tutta la documentazione contabile relativa al progetto e di renderla disponibile a richiesta del Ministero.

Art. 4 - Proprietà e diffusione dei risultati del progetto

1. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 3, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla Regione nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
2. I documenti ed i risultati di cui al comma 1 potranno essere utilizzati previa espressa autorizzazione del Ministero, riportando l'indicazione: "Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute - CCM".



3. Al fine di garantire la trasparenza e la diffusione dell'attività del CCM, il Ministero provvederà, sul sito dedicato, a pubblicare i risultati del progetto nonché i rendiconti, i relativi abstract e i rapporti di cui all'art. 3, commi 1 e 2.

Art. 5 - Referenti scientifici

1. Il referente scientifico della Regione assicura il collegamento operativo con il Ministero.
2. Il referente scientifico del Ministero assicura il collegamento operativo con la Regione, nonché il monitoraggio e la valutazione dei rapporti di cui all'articolo 3.
3. Il Ministero e la Regione procederanno ad individuare e comunicare i nominativi dei rispettivi referenti scientifici, contestualmente all'avvio delle attività, ed eventuali, successive, sostituzioni.
4. Per l'attività di monitoraggio e valutazione, è facoltà del Ministero avvalersi di un apposito Comitato.

Art. 6 - Finanziamento

1. Per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo è concesso alla Regione un finanziamento complessivo di € 400.000,00 (quattrocentomila/00).
2. La Regione dichiara che le attività di cui al presente accordo non sono soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto si tratta di attività rientranti nei propri compiti istituzionali.
3. Il finanziamento è concesso alla Regione al fine di rimborsare le spese sostenute per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo, come risultanti dai rendiconti finanziari di cui all'art. 3.
4. La Regione prende atto ed accetta che il Ministero non assumerà altri oneri oltre l'importo stabilito nel presente articolo.
5. Il finanziamento di cui al comma 1 comprende anche eventuali spese di missione dei referenti scientifici di cui all'articolo 5.
6. La Regione prende atto che il finanziamento previsto per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo, pari a € 400.000,00 (quattrocentomila/00), si riferisce all'esercizio finanziario 2013 ed andrà in "perenzione amministrativa" in data 31 dicembre 2015 ai sensi dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
7. La Regione è a conoscenza ed accetta che le quote del finanziamento erogate a decorrere dal 1° gennaio 2016 saranno oggetto della procedura di riscrittura in bilancio delle relative somme, procedura che sarà avviata dal Ministero su richiesta della Regione a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 7 - Modalità e termini di erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento sarà erogato secondo le seguenti modalità:
 - a) una prima quota, pari al 50% del finanziamento, pari a € 200.000,00 (duecentomila/00), dietro formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura ove dovuta, inoltrata dopo la formale comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1.
 - b) una seconda quota, pari al 30% del finanziamento, pari a € 120.000,00 (centoventimila/00), dietro presentazione da parte della Regione di formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura ove dovuta. Il pagamento sarà disposto a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari di cui all'articolo 3, relativi al primo semestre di attività, per gli accordi annuali, ed ai primi due semestri di attività, per gli accordi di durata superiore a 12 mesi.



- c) una terza quota, pari al 20% del finanziamento, pari a € 80.000,00 (ottantamila/00), dietro presentazione da parte della Regione della relazione e del rendiconto finali di cui all'articolo 3, unitamente ad una formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura ove dovuta. Il pagamento sarà disposto a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero della relazione e del rendiconto finali di cui all'articolo 3. La Regione si impegna a restituire le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto dal Ministero.
2. Le richieste di pagamento di cui al comma 1 vanno intestate ed inviate a: Ministero della Salute - Direzione generale della Prevenzione – Ufficio 1 - Via Giorgio Ribotta n.5, 00144, Roma.
 3. Ai fini del pagamento il Ministero si riserva la facoltà di richiedere alla Regione copia della documentazione giustificativa delle spese, riportate nei rendiconti finanziari, di cui all'allegato 2.
 4. I pagamenti saranno disposti entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste di cui al comma 1 mediante l'emissione di ordinativi di pagamento tratti sulla Sezione di Tesoreria dello Stato competente per territorio ed ivi reso esigibile mediante accreditamento della somma sul conto di tesoreria n° 306693, intestato alla Regione Puglia Sanita. Il Ministero non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa.

Art. 8 - Sospensione dei pagamenti. Diffida ad adempiere. Risoluzione dell'accordo

1. In caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'articolo 3 o del mancato invio, il Ministero sospende l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata od irregolare attuazione del presente accordo.
2. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all'articolo 3, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili alla Regione che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, il Ministero intima per iscritto alla Regione, a mezzo di raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.
3. E' espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la Regione ha l'obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'accordo.

Il presente accordo si compone di 8 articoli, e di tre allegati, e viene sottoscritto con firma digitale.

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale Prevenzione

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe RUOCCO*

REGIONE PUGLIA
Assessorato al Welfare
Area Politiche per la Promozione della
Salute delle persone e delle pari
opportunità
Servizio PATP

Il Dirigente
Dott.ssa Giovanna LABATE*



* Firma apposta digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

5
10

